



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO AVVOCATURA

DEL 393 / 2024

03/07/2024

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 03 LUGLIO 2024

(proposta dalla G.C. 11 giugno 2024)

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti oltre alla Presidente GRIPPO Maria Grazia, le Consigliere ed i Consiglieri:

ABBRUZZESE Pietro	DAMILANO Silvia	RAVINALE Alice
AHMED ABDULLAHI Abdullahi	DE BENEDICTIS Ferrante	RUSSI Andrea
APOLLONIO Elena	DIENA Sara	SALUZZO Alberto Claudio
BORASI Anna Maria	FIRRAO Pierlucio	SANTIANGELI Amalia
CAMARDA Vincenzo Andrea	FISSOLO Simone	SGANGA Valentina
CATANZARO Angelo	GARCEA Domenico	TOSTO Simone
CATIZONE Giuseppe	GARIONE Ivana	TUTTOLOMONDO Pietro
CERRATO Claudio	GRECO Caterina	VIALE Silvio
CIAMPOLINI Tiziana	IANNO' Giuseppe	
CIORIA Ludovica	LEDDA Antonio	
CONTICELLI Nadia	LIARDO Enzo	
CREMA Pierino	PIDELLO Luca	

In totale, con la Presidente, n. 33 presenti, nonché le Assessore e gli Assessori: CARRETTA Domenico - CHIAVARINO Paolo - FAVARO Michela - FOGLIETTA Chiara - MAZZOLENI Paolo - PORCEDDA Marco - PURCHIA Rosanna - ROSATELLI Jacopo - TRESSO Francesco

Risultano assenti il Sindaco LO RUSSO Stefano, i Consiglieri e le Consigliere: CASTIGLIONE Dorotea - CROSETTO Giovanni - DAMILANO Paolo - MACCANTI Elena - PATRIARCA Lorenza - RICCA Fabrizio

Con la partecipazione della Segretaria Generale PUOPOLO Annalisa.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 194 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI PER N. 5 PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI ESECUTIVI SFAVOREVOLI AL COMUNE DI TORINO IN CAUSE SEGUITE DALL'AVVOCATURA COMUNALE PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 19.852,47

Premesso che:

- al fine di garantire la puntualità nei pagamenti delle spese legali, il Comune ha da sempre previsto l'accantonamento di un importo adeguato in un apposito capitolo di bilancio per le cause seguite dall'Avvocatura Comunale, destinato a fronteggiare lo specifico rischio legale della condanna alle spese di causa (Capitolo 01111.03.026400001001 "AVVOCATURA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER LITI" - settore 041), il cui ammontare è stimato su base storica;
- la deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'articolo 194, comma 1, lettera a) del TUEL", enuncia il principio di diritto "Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'Ente della relativa deliberazione di riconoscimento", rimarcando pertanto la necessità del presente provvedimento prima del pagamento del debito, avendo il provvedimento natura non costitutiva dell'obbligazione (già sorta e perfezionata per effetto del provvedimento del giudice), ma assolvendo la finalità di ricondurre all'interno del sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese, provvedendo alle contestuali verifiche circa il mantenimento degli equilibri di bilancio;
- la suddetta deliberazione richiama il paragrafo 9, punto 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 laddove, con riferimento "all'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta" sottolinea "la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese, con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili", da cui l'inammissibilità di ogni forma di contabilizzazione prima dell'avvenuto riconoscimento.

Considerato che:

- allo stato, il Comune di Torino è tenuto al pagamento di spese legali relative a n. 5 provvedimenti giudiziari - indicati nell'allegato 1, parte integrante del presente atto - per complessivi Euro

19.852,47;

- le spese stabilite dai Giudici nei provvedimenti sono state incrementate, ove dovuti, nella misura degli oneri di legge, ossia rimborso spese forfettarie 15%, C.P.A. 4% e I.V.A. 22% oltre rimborso spese processuali non imponibili e contributo unificato;
- le quote a titolo di oneri di legge potrebbero variare, in base al regime fiscale dichiarato dal legale della controparte, al momento dell'effettivo pagamento delle spese legali e in relazione agli arrotondamenti;
- per alcune spese legali - come indicato nell'allegato 1 del presente atto - è già pervenuta dalla controparte richiesta di pagamento, da cui decorrono 120 giorni per l'adempimento, come previsto dall'articolo 14, 1° comma, del D.L. n. 669/1996 (come modificato dall'articolo 147 della Legge 388/2000) e, comunque, ulteriori richieste potrebbero pervenire nelle more dell'approvazione del presente atto.

Visti:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale DEL 840 del 18/12/2023, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026 della Città di Torino;
- l'articolo 194 del D.Lgs. 267/2000 che recita testualmente: «*Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio.*»
 1. *Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a. sentenze esecutive; b. - e. (omissis).*
 2. *Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*
 3. *Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 eseguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.».*
- l'articolo 53 del Regolamento n. 400 di contabilità armonizzata approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 luglio 2021 (DEL 670 / 2021) esecutiva dal 9 agosto 2021.

Verificato che:

- con l'ordinanza del 15 febbraio 2024, n. 53/2024 (allegato 2), pubblicata in pari data, il TAR Piemonte – Sezione Terza – nel ricorso R.G. 24/2024 relativo alla sospensione dell'attività alberghiera, promosso da *omissis* contro il Comune di Torino – ha condannato la Città al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 1.000,00, oltre accessori di legge da corrispondere alla parte ricorrente, per un totale complessivo di Euro 1.459,12;
- con la sentenza del 27 febbraio 2024, n. 201/2024 (allegato 3), pubblicata in pari data, il TAR Piemonte – Sezione Seconda – nel ricorso R.G. 528/2019 relativo al diniego alla richiesta di trasferimento della capacità edificatoria promosso da *omissis* contro il Comune di Torino – ha condannato la Città al pagamento di Euro 3.000,00, oltre gli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, a titolo di spese di giudizio, per un totale complessivo di Euro 5.027,36;
- con la sentenza del 27 marzo 2024, n. 1963/2024 (allegato 4), pubblicata il 28 marzo 2024, il Tribunale di Torino – Sezione Seconda Civile – nel procedimento R.G. 16819/2023 promosso dall'avv. *omissis* in proprio e dall'*omissis*, in qualità di creditori esecutanti, contro *omissis*, debitore esecutato, e *omissis*, comproprietaria, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, creditore intervenuto, e la Città di Torino, chiamata in causa, poiché l'autorimessa oggetto di pignoramento nel procedimento esecutivo immobiliare R.G.E. 460/2020, si trova in un parcheggio pertinenziale su un'area di proprietà della Città, realizzato a seguito di convenzione con costituzione del diritto di superficie - ha condannato la Città, al pagamento di spese di lite da rifondere agli *omissis* e *omissis* per Euro 850,00 per compensi, Euro 132,00 per esposti, oltre spese generali, I.V.A., se

- dovuta e C.P.A. come per legge, per un totale complessivo di Euro 1.372,25;
- con la sentenza del 26 marzo 2024, n. 288/2024 (allegato 5), pubblicata l'11 aprile 2024, la Corte d'Appello di Torino – Sezione Prima Civile – nel ricorso in appello R.G. 1570/2022 relativo alla contestazione della debenza dell'applicazione degli interessi di mora ex art. 1284, c.4, C.C. sull'atto di precetto in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 248/2020 nel giudizio R.G. 617/2019 - promosso dal COMUNE DI TORINO contro *omissis* – ha condannato la Città al pagamento delle spese del grado, in favore della parte appellata, liquidate in Euro 3.966,00 oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, se dovuti, e al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione, per un totale complessivo di Euro 6.142,37;
 - con la sentenza del 7 marzo 2024, n. 90/2024 (allegato 6), pubblicata il 26 aprile 2024, la Corte d'Appello di Torino – Sezione Lavoro – nel ricorso in appello R.G. 572/2023 relativo alla richiesta di rimborso del contributo economico per prestazioni assistenziali per l'assistenza domiciliare - promosso dal COMUNE DI TORINO contro *omissis* – ha condannato la Città al pagamento delle spese del grado liquidate in Euro 3.966,00, oltre rimborso forfetario, IVA e C.P.A., per un totale complessivo di Euro 5.851,37;

Considerato, pertanto, che si evidenzia una situazione debitoria fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'articolo 194 del D.Lgs. 267/2000, come da relazione dell'Avvocatura Comunale, allegata alla presente deliberazione (allegato 7) che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Ritenuto, pertanto, necessario provvedere con urgenza al riconoscimento di legittimità del suindicato debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 267/2000, per un importo complessivo di Euro 19.852,47 relativo a spesa corrente.

Acquisito agli atti, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 6 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti (allegato 8).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità armonizzata;

Visto l'art. 137 e ss. del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice della Giustizia Contabile);

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano:

1. di riconoscere, ai sensi dell'articolo 194 del D.Lgs. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dal pagamento delle spese legali per n. 5 provvedimenti giudiziari esecutivi, sfavorevoli al Comune di Torino in cause seguite dall'Avvocatura Comunale, per un importo complessivo di Euro 19.852,47 per spese processuali comprensivi di I.V.A. e altri oneri di legge, come analiticamente illustrato nella relazione allegata (allegato 7) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che:

- l'importo oggetto di riconoscimento, come indicato nell'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, è dato dagli importi stabiliti dai Giudici nei provvedimenti e incrementato nella misura degli oneri di legge, rimborso spese forfettarie 15%, C.P.A. 4% e IVA 22% oltre rimborso spese processuali non imponibili e contributo unificato;
- le quote a titolo di oneri di legge potrebbero variare, in base al regime fiscale dichiarato dal legale della controparte al momento dell'effettivo pagamento delle spese legali e in relazione agli arrotondamenti;
- il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene, fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità, e fatte salve le azioni di rivalsa;
- trattandosi di debiti derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, il riconoscimento avviene restando impregiudicato ad impugnare l'esito del giudizio;
- le somme necessarie per la copertura del debito suindicato trovano capienza nel Bilancio dell'anno 2024 per Euro 19.852,47 sugli appositi stanziamenti di spesa di competenza del Dipartimento Avvocatura; pertanto, è assicurata l'integrale copertura finanziaria senza alterare gli equilibri di bilancio;

3. di trasmettere la presente deliberazione al Direttore del Dipartimento Avvocatura, affinché provveda con urgenza all'impegno e alla liquidazione delle relative spese, al fine di non arrecare danno all'Ente;

4. di trasmettere la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti, ex articolo 23, comma 5, Legge 289/2002; a tale adempimento provvede il Segretario Generale dell'Ente, entro 30 giorni, a decorrere dalla data di adozione della presente deliberazione;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., al fine di dare esecuzione ai procedimenti:

- R.G. 24/2024 promosso da *omissis* contro il Comune di Torino, innanzi il TAR Piemonte - Sezione Terza – Ordinanza n. 53/2024 pubblicata il 15 febbraio 2024 (lite 1/2024 AM);
- R.G. 529/2019 promosso da *omissis* contro il Comune di Torino innanzi il TAR Piemonte – Sezione Seconda – Sentenza n. 201/2024 pubblicata il 27 febbraio 2024 (lite 308/2019 EB+IT);
- R.G. 16819/2023 promosso dall'*omissis*, in qualità di creditori esecutanti, contro *omissis*I, debitore esecutato, e *omissis*, comproprietaria, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, creditore intervenuto, e la Città di Torino, chiamata in causa, innanzi il Tribunale di Torino – Sezione Seconda Civile – Sentenza n. 1963/2024 pubblicata il 28 marzo 2024 (lite 368/2023 GG);
- R.G. 1570/2022 promosso dal Comune di Torino contro *omissis*, innanzi la Corte d'Appello di Torino – Sezione Prima Civile – Sentenza n. 288/2024 del 26 marzo 2024 (lite 520/2022 LV);
- R.G. 572/2023 promosso dal Comune di Torino contro *omissis* innanzi la Corte d'Appello di Torino – Sezione Lavoro – Sentenza n. 90/2024 pubblicata il 26 aprile 2024 (lite 293/2023 EB).

Proponenti:

IL SINDACO
Stefano Lo Russo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Elisabetta Boursier

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Patrizia Rossini

La Presidente pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Abbruzzese Pietro, Catizone Giuseppe, Damilano Silvia, De Benedictis Ferrante, Firrao Pierlucio, il Vicepresidente Vicario Garcea Domenico, Greco Caterina, Iannò Giuseppe, Liardo Enzo, Russi Andrea, Sganga Valentina

PRESENTI 22

VOTANTI 22

FAVOREVOLI 22: Ahmed Abdullahi Abdullahi, Apollonio Elena, Borasi Anna Maria, Camarda Vincenzo Andrea, Catanzaro Angelo, Cerrato Claudio, Ciampolini Tiziana, la Vicepresidente Cioria Ludovica, Conticelli Nadia, Crema Pierino, Diena Sara, Fissolo Simone, Garione Ivana, la Presidente Grippo Maria Grazia, Ledda Antonio, Pidello Luca, Ravinale Alice, Saluzzo Alberto Claudio, Santiangeli Amalia, Tosto Simone, Tuttolomondo Pietro, Viale Silvio

La Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

La Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione ai sensi di legge nei modi previsti dal regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Abbruzzese Pietro, Catizone Giuseppe, Damilano Silvia, De Benedictis Ferrante, Firrao Pierlucio, il Vicepresidente Vicario Garcea Domenico, Greco Caterina, Iannò Giuseppe, Liardo Enzo, Russi Andrea, Sganga Valentina

PRESENTI 22

VOTANTI 22

FAVOREVOLI 22: Ahmed Abdullahi Abdullahi, Apollonio Elena, Borasi Anna Maria, Camarda Vincenzo Andrea, Catanzaro Angelo, Cerrato Claudio, Ciampolini Tiziana, la Vicepresidente Cioria Ludovica, Conticelli Nadia, Crema Pierino, Diena Sara, Fissolo Simone, Garione Ivana, la Presidente Grippo Maria Grazia, Ledda Antonio, Pidello Luca, Ravinale Alice, Saluzzo Alberto Claudio, Santiangeli Amalia, Tosto Simone, Tuttolomondo Pietro, Viale Silvio

La Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

LA PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Maria Grazia Grippo

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente
Annalisa Puopolo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-393-2024-All_1-Allegato_1.xls.p7m
2. DEL-393-2024-All_8-VERBALE_N.10_DEL_28.05.2024.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento